

A: Spett.le
Commissione di Garanzia
c.a. Dr. Giovanni **Pino**
c.a. Dr.ssa Claudia **Baldassarre**

E, p.c. Spett.le
ENAC
c.a. Vice Direttore Centrale Economia e Vigilanza
Aeroporti
dr.ssa Giovanna **Laschena**
c.a. Direttore Sviluppo Trasporto Aereo e Licenze
dr. Andrea **Marotta**
c.a. Responsabile del procedimento
dr.ssa Luisa **Cecati**.

Oggetto: richiesta audizione urgente in riferimento all'applicazione della normativa di cui alla Provvisoria Regolamentazione dello Sciopero Settore del Trasporto Aereo delibera 387/14.

Spett.le Commissione,

Le scriventi Organizzazioni Sindacali sono a reiterare e sollecitare una urgente Audizione al fine di discutere e chiarire alcuni ambiti applicativi della Provvisoria Regolamentazione del Diritto di sciopero nel Settore del Trasporto Aereo.

Tale necessità è urgente ed indifferibile a causa dell'applicazione da parte di ENAC di criteri che a nostro parere, risultano inadeguati e riduttivi sulla tematica della gestione degli scioperi e che sono comunque tali da determinare laddove non si intervenisse, **un grave pregiudizio ed uno svilimento della ratio fondamentale della legge 146/90** e successive integrazioni, ovvero il diritto a contemperare entrambi i diritti (quello dei lavoratori e dell'utenza): "...contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati" art. 1, comma 2 citata legge).

Tale esigenza è ancor più urgente anche a seguito della recente Audizione che abbiamo svolto presso ENAC (Autorità di Regolazione Tecnica, Certificazione, Vigilanza e Controllo nel Settore dell'Aviazione Civile in Italia), a seguito di una nostra specifica richiesta inoltrata dopo l'avvenuta comunicazione dei voli garantiti in occasione degli scioperi del 5 luglio 2016 e del 23 luglio 2016.

In tale ambito ENAC ha illustrato nel corso dell'incontro, i criteri di definizione ed applicazione delle norme vigenti per l'identificazione dei voli garantiti in caso di sciopero che a parere delle scriventi OOS rappresentano criticità tali da inficiare il diritto allo sciopero dei lavoratori. Per completezza d'informazione precisiamo che ENAC ha condiviso l'opportunità di effettuare anche congiuntamente alla Commissione di Garanzia, un confronto ampio e dirimente al fine di creare condizioni di procedibilità chiare e definite.

Nel merito ed a mero titolo di esempio, tuttavia non esaustivo di tutte le cogenti ed indifferibili casistiche che intendiamo affrontare nel corso della richiedente Audizione, riteniamo che la lettura/interpretazione applicata dall'Autorità di Regolazione Tecnica in merito alla **regola della concentrazione degli scioperi** sia talmente estensiva ed impalpabile (oltre che difficilmente comprensibile) e comunque tale da svuotare la possibilità di incidere per la salvaguardia di diritti ritenuti lesi dalle parti sociali.

Più precisamente, l'applicazione della regola della Concentrazione non prevede, a parere delle Scriventi, anche la contestuale sommatoria degli effetti delle singole previsioni normative in termini di garanzia di effettuazione, tra le diverse articolazioni; ad esempio, nel caso dello sciopero del 23 luglio u.s. (poi revocato a seguito di noti interventi Ministeriali), ENAC ha inserito nella lista dei voli garantiti più voli

per lo stesso continente ritenendo che gli stessi debbano essere garantiti proprio per il combinato disposto della sommatoria delle norme delle varie aziende interessate (ENAV e Personale Navigante Alitalia).

Risultato, lo stesso Continente o Area Geografica, così come definito dalla IATA è stato collegato più volte dall'attività di volo della stessa azienda nella quale il Personale Navigante era in sciopero.

Da un'attenta lettura delle delibere della Commissione di Garanzia, interessate alla suddetta tematica come la deliberazione 10/183 di indirizzo in materia di concentrazione delle azioni di sciopero nel settore del Trasporto Aereo (Posizione 37073) ma anche con le precedenti e seguenti come quella del 5 luglio 2006 e 2007, la Commissione ha sempre legiferato ritenendo di consentire normalmente la concentrazione, **nulla affermando in merito alla necessità di "sommare" gli effetti delle rispettive garanzie per le rispettive aziende che hanno subito la concentrazione.**

Relativamente all'Assistenza al Volo con delibera n. 07/86 del 22 febbraio 2007, la Commissione, nelle more della disciplina di riforma del Settore, ha precisato e deliberato che *"la concentrazione degli scioperi nel settore dell'assistenza al volo (servizio attualmente gestito da ENAV) è consentita, nella stessa data e nello stesso orario, quando interessino lo stesso Centro di controllo e, quindi, non importino un ampliamento degli effetti dello sciopero proclamato per primo"*.

Nulla sembra essere previsto nel caso di "eccessive proclamazioni" ad eccezione della seguente ovvero, la Commissione - ritenendo *"prevedibile che si potessero verificare condizioni di eccezionale disagio per gli utenti e di grave pregiudizio per i loro diritti"* - ha invitato le organizzazioni sindacali proclamanti *"a contenere la durata delle astensioni in un breve arco temporale"* (delibera n. 08/392 del 30 luglio 2008; delibera n. 09/590 del 30 novembre 2009), proprio in applicazione del suindicato principio *"di non consentire la concentrazione degli scioperi nel trasporto aereo in presenza di un prevedibile grave pregiudizio per gli utenti"* (cfr. delibera del 5 luglio 2006).

Inoltre, l'avviso espresso con la delibera 10/183 precisa che al di fuori delle ipotesi di sciopero generale nazionale delle categorie pubbliche e private, disciplinate dalla Commissione con la delibera n.03/134 del 24 settembre 2003 e la successiva integrazione in data 30 aprile 2004, **la concentrazione tra azioni di sciopero (nella medesima giornata e nella medesima fascia oraria) possa essere consentita qualora sussista la presenza di servizi minimi ed alternativi nell'ambito dello stesso servizio del trasporto passeggeri del settore aereo;** che, solo realizzandosi tale condizione, possa ritenersi non sussistente l'ipotesi del grave pregiudizio dei diritti costituzionalmente tutelati dell'utenza, essendo, in tal caso, la limitazione degli stessi, giustificata dall'esigenza di garantire il contestuale esercizio del diritto di sciopero, anch'esso riconosciuto dalla Costituzione.

Nulla appare essere regolamentato per consentire gli effetti che hanno determinato la presenza di più voli per lo stesso continente in occasione del citato sciopero nazionale che ricordiamo era "concentrato" con ENAV ed altre realtà aeroportuali.

Spettabile Commissione, le Scriventi Organizzazioni Sindacali intendono chiarire con la massima precisione gli ambiti applicativi di una Delibera Provvisoria come la 387/14 che non appare essere adeguata alla gestione di scioperi in un Settore altamente competitivo ed in forte sviluppo.

La suddetta normativa, non consente, di fatto, che due sole azioni di sciopero all'interno dello stesso mese e con le enormi criticità legate alle storiche difficoltà nel riuscire ad avere moderne e rispettose Relazioni Industriali, per le Scriventi Organizzazioni Sindacali è ineluttabile definire con chiarezza il perimetro di numerosi aspetti applicativi della suddetta normativa.

La necessità che tale confronto possa avvenire nel più breve tempo possibile è dettata da due condizioni altresì indifferibili: gli scioperi di settembre e la nostra determinazione nella ricerca di una necessaria chiarezza affinché non abbiano a ripetersi ciò che per le nostre organizzazioni è ritenuto essere una limitazione al diritto costituzionalmente tutelato quale appunto è il diritto di sciopero e soprattutto non esporre i Lavoratori ad azioni contrarie allo spirito della Legge e delle delibere di indirizzo.

Pertanto, confidando nella nota disponibilità al confronto preventivo da parte della Commissione ed anche al fine di operare nella ricerca del pieno rispetto della normativa di cui all'art 2 della legge 146 con particolare riferimento all'esigenza del contemperamento dei diritti succitati, auspichiamo un'urgente convocazione congiuntamente ad ENAC.

Distinti saluti

DIPARTIMENTI NAZIONALI PN

FILT-CGIL

FIT-CISL

UILTRASPORTI

UGLTRASPORT AEREO

Roma, 8 agosto 2016